

**INTIMAZIONE**

**16 MAR. 2018**

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

## La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 19 febbraio 2018 del Municipio del Comune di Terre di Pedemonte postulante l'approvazione delle modifiche degli artt. 33, 37, 38, 41, 43 e 79 del Regolamento organico dei dipendenti (Regolamento);

preso atto che:

- la modifiche sono state adottate dal Consiglio comunale in data 18 dicembre 2017;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

considerato ciò a proposito dei seguenti articoli:

### Art. 33 cpv. 1 lett. g) – Provvedimenti disciplinari

Secondo l'art. 135 LOC:

<sup>1</sup>I rapporti d'impiego con i dipendenti del comune devono essere disciplinati dal regolamento comunale o dal regolamento organico dei dipendenti.

<sup>2</sup>Oltre alle disposizioni della presente legge il regolamento stabilisce le funzioni, i requisiti per le assunzioni, le classi di stipendio, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni. Il Regolamento può prevedere una delega al Municipio per il disciplinamento delle funzioni, dei relativi requisiti e classificazioni mediante ordinanza.

<sup>3</sup>In deroga alle disposizioni non vincolanti di questo titolo, i comuni possono adottare le disposizioni della LORD.

La rinuncia (integrale) alle sanzioni previste dall'art. 134 LOC, in applicazione della facoltà concessa dall'art. 135 cpv. 3 LOC, presuppone l'assunzione nel diritto comunale del regime giuridico adottato dal legislatore cantonale, che ha ormai soppresso la destituzione disciplinare e prevede soltanto la disdetta amministrativa per giustificati motivi, rispettivamente per motivi gravi, secondo le condizioni dell'art. 60 LORD. Ciò non essendo il caso nella presente circostanza, non è possibile approvare in questa sede l'abbandono della sola sanzione dell'*assegnazione temporanea a una classe inferiore dell'organico*, operato a favore di un inedito provvedimento, che non trova riscontro alcuno nel diritto cantonale (v. art. 32 LORD). La modifica dell'art. 33 cpv. 1 lett. g) non può pertanto essere approvata, anche se adesso la classe attribuita ad ogni funzione è soltanto una, la classe inferiore essendo d'immediata reperibilità.

### Art. 37 cpv. 8 – Scala degli stipendi

*Se le prestazioni del dipendente non soddisfano le aspettative, l'autorità di nomina può bloccare l'aumento annuale mediante decisione formale.*

Si sottolinea che il Municipio potrebbe adottare un'ordinanza in cui precisare i criteri di valutazione che permetterebbero di ritenere insoddisfacenti le prestazioni del dipendente.

A titolo informativo si rammentano le seguenti disposizioni del diritto cantonale:

**Regolamento dei dipendenti dello Stato - Valutazione periodica**

**Art. 53** <sup>1</sup>La valutazione periodica degli impiegati, giusta l'art. 21 LORD, è applicata unicamente al personale nominato e a quello incaricato.

<sup>2</sup>Il funzionario dirigente valuta regolarmente la qualità e quantità del lavoro svolto in base a criteri predefiniti, come pure il comportamento del dipendente sull'arco dell'anno, dandone riscontro a quest'ultimo.

<sup>3</sup>Una volta all'anno, si effettua la valutazione periodica.

<sup>4</sup>Oggetto della valutazione periodica sono le prestazioni dell'impiegato, segnatamente i compiti previsti dalla descrizione della funzione, nonché il comportamento.

<sup>5</sup>La valutazione periodica è elemento determinante per la decisione in merito alla mancata concessione dell'aumento annuo all'impiegato e alle promozioni di cui all'art. 54.

**Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) - Aumenti annuali: mancata concessione per inadempienza**

**Art. 13** <sup>1</sup>Se le prestazioni del dipendente sono insufficienti, l'autorità di nomina può bloccare l'aumento annuale mediante decisione formale.

<sup>2</sup>Il dipendente dev'essere sentito.

<sup>3</sup>Restano riservate le norme per il trasferimento o la disdetta.

**Art. 38 – Funzioni, requisiti e classificazioni – Requisiti professionali – A) Amministrazione**

Per rendere conforme l'articolo alla norma cantonale citata, lo stesso è completato d'ufficio nel modo seguente (parte in grassetto):

*Segretario comunale*

*Titolo ..., diploma cantonale di segretario comunale o impegno a conseguirlo entro due anni; **il municipio può concedere una proroga di un anno (art. 142 cpv. 2 LOC), ...;***

considerato per il resto che il contenuto delle modifiche non contrasta con le vigenti leggi;

ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

visti gli art. 186 ss LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

**r i s o l v e:**

1. Sono approvate le modifiche degli artt. 37, 38, 41, 43 e 79 del Regolamento organico dei dipendenti Comune di Terre di Pedemonte, con l'aggiunta d'ufficio all'art. 38.

2. Non è approvata la modifica dell'art. 33 Regolamento.
3. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Comune di Terre di Pedemonte.
4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
6. **Intimazione e comunicazione a:**
  - Municipio del Comune di Terre di Pedemonte, 6652 Tegna;
  - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.**Invio interno a:**
  - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

Il Capo Sezione:

f.o.  
  
E. Genazzi

**PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

La Capo Ufficio amministrativo  
e del contenzioso:

  
C. Biasca